



CAMPAGNA REFERENDARIA: ISTRUZIONI PER L'USO

- Usare al meglio gli spazi elettorali

- Facilitare la partecipazione al voto degli stranieri e degli studenti e lavoratori fuorisede

La campagna referendaria, ai sensi delle leggi elettorali vigenti, avrà formalmente inizio 30 giorni prima la data prevista per il voto, il 13 maggio. Questo non significa assolutamente che prima di quella data non sia possibile spiegare ai cittadini italiani le ragioni del SÌ al referendum sul nucleare. La data del 13 maggio riguarda la propaganda tramite manifesti elettorali sugli appositi spazi, diffusione dei “santini” elettorali, spazi elettorali all’interno di programmi radio-televisivi e sulla stampa che, appunto, non potranno partire prima di quella data. Fino ad allora saremo liberi di svolgere attività di sensibilizzazione sulle ragioni del referendum e del SÌ in tutte le forme che riterremo opportune.

Propaganda diretta (PD)

La propaganda diretta si effettua tramite appositi tabelloni messi a disposizione delle Giunte Comunali. Possono accedervi solamente i promotori del Referendum e i partiti o gruppi politici presenti in Parlamento. Pertanto, il Comitato nazionale *VOTA SÌ per fermare il nucleare* e le sue articolazioni locali NON potranno fare richiesta per questi spazi né affiggere manifesti negli spazi riservati a questo tipo di propaganda. A livello locale, le sezioni dei partiti presenti in Parlamento potranno fare richiesta. La richiesta va avanzata alla Giunta Comunale entro il 34 esimo giorno precedente il referendum (**9 maggio 2011**).

Propaganda indiretta (PI)

La PI è quella riservata ai soggetti diversi da quelli abilitati a svolgere la propaganda diretta. Si svolge tramite specifici tabelloni riservati ai partiti non rappresentati in Parlamento, alle associazioni, alle articolazioni locali del Comitato *VOTA SÌ per fermare il nucleare* (cosiddetti fiancheggiatori). La richiesta va avanzata alla Giunta Comunale entro il 34° giorno precedente il referendum (**9 maggio 2011**). **Vedi modulo allegato**

Chi presenta la domandaLe domande provenienti dai Comitati locali *VOTA SÌ per fermare il nucleare* e delle associazioni che ne fanno parte dovranno essere sottoscritte da colui/lei che il Comitato/associazioni indica come rappresentante.

COMITATO VOTA SÌ PER FERMARE IL NUCLEARE

Le domande prodotte dai partiti o gruppi politici presenti in Parlamento dovranno essere sottoscritte dai rispettivi segretari provinciali o, in mancanza, dai rispettivi organi nazionali o anche, ove presenti, da organi di partito a livello comunale.

Le richieste potranno essere sottoscritte anche da persone delegate, purché accompagnate dal relativo atto di delega e purché, ovviamente, il delegante sia uno degli anzidetti soggetti abilitati.

Nessuna autenticazione è richiesta per le sottoscrizioni delle domande o delle Deleghe effettuate dai Comitati locali *VOTA SÌ per fermare il nucleare* per la propaganda indiretta.

Tutte le domande di assegnazione degli spazi si intenderanno presentate nei termini anche se solo preannunciate a mezzo fax, sempre che, prima che la Giunta Comunale si pronunci al riguardo, venga fatta recapitare al Comune, **sia pure a mezzo fax**, la domanda stessa con sottoscrizione autografa.

Per i fiancheggiatori, quali i Comitati locali *VOTA SÌ per fermare il nucleare* e le associazioni che ne fanno parte (propaganda indiretta), la legge non richiede che le domande debbano essere fatte dai legali rappresentanti nazionali o da associazioni iscritte al registro.

Altre informazioni

Nel caso di più referendum, come sarà per il voto del 12 e 13 giugno, per ciascun referendum occorrerà fare apposita richiesta. Nel caso del referendum sul nucleare dunque, basterà un'unica richiesta per ciascun fiancheggiatore al fine di ottenere gli spazi. Per avere più spazi di propaganda è utile che oltre alla richiesta del Comitato vengano fatte recapitare richieste da parte delle singole associazioni.

Gli spazi vengono assegnati in base all'ordine di presentazione delle relative istanze.

I manifesti di propaganda, sia diretta che indiretta, possono essere affissi dal 30° giorno antecedente la tornata referendaria.

Riferimenti normativi: legge 4.4.1956 n. 212; art. 52 legge 352/1970; legge n. 130 del 24/4/75

Rappresentanti dei referendum presso i seggi elettorali

L'art.19 della Legge 25 maggio 1970 n.352 prevede che alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possano assistere ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti, o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento, e dei promotori dei referendum.

Alle designazioni dei rappresentanti provvede persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum.

Le designazioni vanno presentate al Comune il venerdì precedente l'inizio delle operazioni di voto, altrimenti è possibile presentare le designazioni direttamente ai presidenti delle sezioni purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione di domenica 12 giugno 2011.

Il rappresentante dei referendum presso i seggi ha diritto ad astenersi dal lavoro durante le giornate di voto e al riposo compensativo.

COMITATO VOTA SÌ PER FERMARE IL NUCLEARE

Ciò significa che i Comitati Locali *VOTA SÌ contro il nucleare* NON potranno nominare direttamente propri rappresentanti nei seggi. Dovremo quindi concordare le nomine e le persone da coinvolgere con le diramazioni locali del soggetto promotore, l'Italia dei Valori, e degli altri partiti presenti in Parlamento ai quali il loro Nazionale avrà delegato le nomine dei rappresentanti dei seggi. Nei prossimi giorni saranno definiti i termini dell'accordo nazionale su cui basare gli accordi territoriali.

Voto fuorisede

Chi in occasione del referendum non si trovasse nel luogo di residenza, e non potesse o volesse farvi rientro, può esercitare il diritto di voto espletando le funzioni di rappresentante di seggio dei comitati promotori o di gruppi e partiti politici, senza vincoli territoriali, in qualsiasi seggio della Repubblica.

A differenza di quanto avviene per le altre consultazioni elettorali, infatti, non esistono collegi elettorali su base provinciale ma un unico collegio nazionale. Poiché tutti i membri dell'ufficio elettorale di sezione, dal Presidente ai rappresentanti, hanno facoltà di votare nel seggio presso il quale svolgono il proprio ufficio, la nomina a rappresentante di seggio diventa un modo per poter votare nel luogo di domicilio, in alternativa a quello di residenza.

Occorre: 1. documento di identità 2. tessera elettorale 3. delega-nomina a rappresentante di lista.

Una volta accreditato, il rappresentante diventa membro del seggio e può restare lì durante le operazioni di voto, andare e tornare o presentarsi solo per votare.

Agevolazioni per i viaggi con Trenitalia degli elettori residenti nel territorio nazionale

Come a ogni consultazione elettorale, è previsto il rilascio di biglietti ferroviari nominativi per viaggi, in 1^a e in 2^a classe, di andata e ritorno - dietro esibizione della tessera elettorale e di un documento d'identità - con applicazione della riduzione del 60% sulle tariffe ordinarie.

Siamo ancora in attesa della decisione di Trenitalia (negli ultimi anni comunque ci sono state agevolazioni di questo tipo)

Voto italiani all'estero

I decreti di indizione dei Referendum popolari sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale di lunedì 4 aprile n.77, da questo momento in poi comincia la par condicio e da questa data si susseguiranno le scadenze e le procedure della campagna elettorale fino ai giorni delle votazioni: **12 e 13 giugno**.

La prima scadenza è quella **del 14 aprile** (il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni), data entro la quale i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'[AIRE](#) (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) possono esercitare l'opzione per il voto in Italia, dandone comunicazione scritta, senza particolari formalità, alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza.

COMITATO VOTA SÌ PER FERMARE IL NUCLEARE

Di seguito un' estratto della Legge [n. 459/2001](#) che disciplina il voto all'estero.

- Art. 1, comma 1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e **per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138** della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge.

Comma 2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.

Comma 3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

- Art. 4, comma 2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di *referendum* popolare, l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia **entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni**.

- Art. 5, comma 2. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3.

- Art. 6, comma 1. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

- a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- b) America meridionale;
- c) America settentrionale e centrale;
- d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

- All'art. 12. Vengono illustrati tempi e modi del voto.

- Art. 20, comma 2. Gli elettori residenti negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane ovvero con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, nonché negli Stati che si trovino nelle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio. A tale fine l'elettore deve presentare apposita istanza all'ufficio consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all'ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.

In sostanza è possibile votare all'estero per corrispondenza a meno che non si faccia esplicita richiesta di esprimere il voto in Italia.

Il rimborso del viaggio, pari al 75% del biglietto, è riservato a coloro che risiedono in Stati in cui non sussistono le condizioni affinché il voto si svolga con modalità di eguaglianza, di libertà e riservatezza.

Modulo per la richiesta di spazi di affissione per la propaganda elettorale
(Ai sensi dell'art. 52, legge 352/1970; legge 212/1956 e successive modificazioni)

Spett.le

Giunta municipale

Comune di

Oggetto: **Richiesta d'assegnazione spazi di propaganda elettorale indiretta**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente a _____, nella sua qualità di rappresentante di _____, con sede in _____, Via _____

C H I E D E

Che gli vengano assegnate le superfici dei prescritti spazi, a norma della legge sulla disciplina della propaganda elettorale e sue successive modificazioni, per effettuare affissioni di propaganda elettorale indiretta in occasione dei Referendum popolari previsti dall'art. 75 della Costituzione che avranno luogo domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011.

Per ogni comunicazione riguardante l'assegnazione degli spazi rivolgersi al Sig _____, Via _____ Telefono _____

Fax _____

_____, lì _____

Firma